



COMUNE DI CERCIVENTO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE E L'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Responsabile dell'imposta	3
Art. 3 - Autore della violazione	3
Art. 4 - Principio di legalità	3
Art. 5 - Criteri di determinazione della sanzione	4
Art. 6 - Concorso di violazioni e continuazione	5
Art. 7 - Contestazione e irrogazione delle sanzioni	5
Art. 8 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi	6
Art. 9 - Irrogazione immediata	7
Art. 10 - Mancato o tardivo pagamento del tributo	7
Art. 11 - Ravvedimento	7
Art. 12 - Riscossione della sanzione	8
Art. 13 - Misure cautelari	9
Art. 14 - Cessione d'azienda	9
Art. 15 - Sanzioni accessorie	9
Art. 16 – Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile e sanzionate successivamente a tale data	9
Art. 17 – Norme transitorie	10
Art. 18 – Norme finali	10
Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento	10

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce i principi, gli indirizzi e i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, e alle altre disposizioni di legge vigenti.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle sanzioni applicabili sono indicate nelle **tabelle dell'allegato A** al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472ⁱ.

Art. 2 - Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta designato, è competente all'emanazione dei provvedimenti e all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.
2. Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi e ai criteri stabiliti nel presente regolamento, entro i limiti minimi e massimi disposti dalla legge e in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Art. 3 - Autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. L'obbligazione al pagamento della sanzione è intrasmissibile agli eredi.
3. Le violazioni riferite, da disposizioni vigenti, a società, associazioni o enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.
4. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472ⁱⁱ e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Art. 4 - Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi e addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 7 (*contestazione e irrogazione delle sanzioni*) o dall'art. 9 (*irrogazione immediata*) del presente regolamento, ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art. 5 - Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per ciascun tributo come riportati **nell'allegato A** del presente regolamento, si ha riguardo:
 - a) ai precedenti fiscali del trasgressore;
 - b) all'entità del tributo dovuto e non versato;
 - c) alla condotta del trasgressore desunta da elementi di fatto;
 - d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.
2. La sanzione è applicata nella misura massima ai trasgressori che, nei tre anni precedenti e in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione o della stessa indole ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali. Tale disposizione non si applica alle violazioni definite in via agevolata ai sensi della lettera a), comma 3 dell'articolo 7 (*contestazione e irrogazione delle sanzioni*) nonchè del comma 3 dell'art. 9 (*irrogazione immediata*), dell'art. 10 (*mancato o tardivo pagamento del tributo*) e dell'art. 11 (*ravvedimento*) del presente regolamento o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento (*Regolamento comunale disciplinante l'accertamento con adesione del contribuente*). Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni nonchè quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione presentano profili di sostanziale identità.
3. La sanzione è applicata nella misura:
 - a) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore a 1/3 (un terzo) dell'importo dovuto;
 - b) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a 1/3 (un terzo) e inferiore a 2/3 (due terzi) dell'importo dovuto;
 - c) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a 2/3 (due terzi) dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo.
4. La graduazione della sanzione, di cui al comma precedente, si applica anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione.
5. Ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero a impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale, la misura delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono aumentate di 1/5 (un quinto), fatto salvo, comunque, il limite massimo previsto dalla legge.
6. Ove, invece, il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo a ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti o alla compilazione e restituzione al Comune di questionari, la misura delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte di 1/5 (un quinto), fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.
7. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:
 - a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;
 - b) ogni altro comportamento idoneo a eliminare le conseguenze della violazione commessa.

8. La sanzione si applica comunque nella misura massima nel caso di contestuale verificarsi di recidività del trasgressore, di cui al comma 2 del presente articolo, e di evasione di importo di entità disciplinata dalle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo.
9. La sanzione è sempre applicata nella misura minima, anche in caso di recidiva del trasgressore e indipendentemente dall'entità dell'evasione, ai trasgressori che risultano essere in almeno una delle seguenti condizioni economico-sociali, fatta salva la possibilità di cui al secondo comma dell'art. 12 (*riscossione della sanzione*) del presente regolamento:
 - a1) reddito imponibile IRPEF inferiore a Lire 20 (venti) milioni annui per il trasgressore risultante componente di nucleo familiare unipersonale;
 - a2) reddito imponibile IRPEF inferiore a Lire 30 (trenta) milioni annui per il trasgressore risultante componente di nucleo familiare composto da due persone;
 - a3) reddito imponibile IRPEF inferiore a Lire 35 (trentacinque) milioni annui per il trasgressore risultante componente di nucleo familiare composto da tre persone;
 - a4) il reddito imponibile IRPEF di cui al punto precedente è incrementato di Lire 5 (cinque) milioni per ogni componente in più il nucleo familiare.
 - b) grave portatore di handicap.
 - c) componente di nucleo familiare nel quale sono presenti uno o più soggetti che versano nelle condizioni di cui al precedente punto b).

La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma deve essere dichiarata dall'interessato mediante autocertificazione resa ai sensi della Legge n. 15/1968 e viene accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo; nell'ipotesi che da controlli effettuati quanto dichiarato dall'interessato non risulti veritiero si applica la sanzione massima e il dichiarante è soggetto alle conseguenze penali stabilite dalla L. 15/1968 in merito alle dichiarazioni mendaci.
10. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.
11. Qualora concorrono eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Art. 6 - Concorso di violazioni e continuazione

1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/4 (un quarto) chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a più tributi differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.
2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo è aumentata della metà.
4. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 7 - Contestazione e irrogazione delle sanzioni

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonchè dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi; entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997ⁱⁱⁱ. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
3. Il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, possono alternativamente:
 - a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/4 (un quarto) della sanzione irrogata e comunque non inferiore a 1/4 (un quarto) dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
 - b) produrre al Comune deduzioni e memorie difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica o annulla, mediante l'istituto dell'autotutela, l'atto di contestazione. Nel caso in cui deduzioni e memorie difensive non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;
 - c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472^{iv}, instaurare ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro 180 (centottanta) giorni dalla sua notificazione;
 - d) proporre accertamento con adesione, secondo quanto disposto e disciplinato dall'apposito regolamento comunale in materia.Nel caso in cui il trasgressore e i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 8 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi

1. In caso di ricorso amministrativo, salvo diversa disposizione di legge, il medesimo è proposto alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione staccata di Udine. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improcedibile e la controversia pendente deve essere proposta avanti al giudice ordinario nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.
2. In caso di ricorso alle commissioni tributarie si applicano le disposizioni dettate dall'art. 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546^v, recante disposizioni sul processo tributario.
3. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti dell'art. 19 D.Lgs. n. 472/1997^{vi}.
4. La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992^{vii}.
5. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.
6. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria

successivamente adita, se dall'esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.

7. Se, in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, il Comune deve provvedere al rimborso dell'eccedenza entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
8. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

Art. 9 - Irrogazione immediata

1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato, a pena di nullità, e notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.
3. Il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari a 1/4 (un quarto) della sanzione irrogata e comunque non inferiore a 1/4 (un quarto) dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del provvedimento.
4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472^{viii}.

Art. 10 - Mancato o tardivo pagamento del tributo

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato.
2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 1/8 (un ottavo) se il pagamento viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.
3. La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art. 9 (*irrogazione immediata*) del presente regolamento, fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo in materia di definizione agevolata.

Art. 11 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a 1/8 (un ottavo) del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a 1/6 (un sesto) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) a 1/8 (un ottavo) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 12 - Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. In applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127^{ix}, non è dovuto il pagamento di sanzioni il cui importo complessivo, ancorché sommato al tributo evaso, sia inferiore a Lire 10.000.= (diecimila).
3. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino a un massimo di 12 (dodici), su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni economico-sociali disagiate indicate dal comma 9 dell'articolo 5 (*criteri di determinazione della sanzione*) del presente regolamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.
4. La somma irrogata a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.
5. Se il debitore della sanzione vanta crediti verso il Comune, il pagamento di questo può essere sospeso fino a concorrenza d'una sanzione già irrogata e non ancora pagata; definito il provvedimento sulla sanzione, il Comune può applicare la compensazione.
6. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 (cinque) anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 13 - Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale di Udine, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate le quali possono, entro 20 (venti) giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale di Tolmezzo.

Art. 14 - Cessione d'azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, degli atti del Comune per i tributi di sua competenza.
3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 15 - Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472^x, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 16 – Norme applicabili alle violazioni commesse prima del 1° aprile e sanzionate successivamente a tale data

1. Per i provvedimenti da notificare concernenti le violazioni commesse prima del 1° aprile 1998, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dai D.Lgs. 471/1997 e 473/1997, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.
2. Ai provvedimenti di cui al comma 1 si applicano tutte le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

3. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 17 – Norme transitorie

1. Gli indirizzi e i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446^{xi}, che risultino con gli stessi incompatibili.
2. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.
3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997^{xii}, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° gennaio successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, nonché la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente secondo comma.

Art. 18 – Norme finali

1. La misura della sanzione da applicare alle violazioni formali secondo il disposto originario dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 504/92, a cui far riferimento per l'applicazione del principio del *favor rei* ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 472/97, è fissata in L. 20.000.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000 a norma dell'art. 30, comma 14 della Legge 488/1999^{xiii}.

ALLEGATO A – Misura delle sanzioni

Tabella 1 - I.C.I.

Tabella 2 - I.C.I.A.P.

Tabella 3 - Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni

Tabella 4 - T.O.S.A.P.

Tabella 5 - T.A.R.S.U.

I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(art. 14, D. Lgs. 30 dicembre 1992, 504

S A N Z I O N E		
VIOLAZIONE	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1.4.1998
<i>OMESSO VERSAMENTO</i>	20% dell'imposta non versata (comma 1)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.97, 471)
<i>TARDIVO VERSAMENTO</i>	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 1)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 gg. (art. 13 c.1 lett. a) D.Lgs. 472/97.
<i>OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA</i>	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 100% al 200% del tributo dovuto, importo minimo lire 100.000 (comma 1)
<i>TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA</i>	Ulteriore soprattassa del 20% dell'imposta non versata, ridotta al 5% se presentata entro 30 giorni (comma 2)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13 c. 1 lett. d) D.Lgs. 472/97).
<i>DENUNCIA INFEDELE</i>	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta (art.13 c.1 D.L. 472/97 - modif. art.6 D.Lgs 422/98): a) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
<i>ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA</i>	Da lire 20.000 a lire 200.000 (comma 3)	Ai sensi dell'art.13, c.4 D.Lgs. 472/97 modif. art.6 D.Lgs. 422/98: Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

I.C.I.A.P.
IMPOSTA COMUNALE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

(art. 5 D. L. 2 marzo 1989, 66)

S A N Z I O N E		
VIOLAZIONE	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1.4.1998
<i>OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO</i>	20% dell'imposta non versata (comma 3)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.97, 471)
<i>TARDIVO VERSAMENTO</i>	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 gg. (art. 13 c.1 lett. a) D.Lgs. 472/97).
<i>OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA</i>	50% dell'imposta non versata (comma 1)	Dal 100% al 200% del tributo dovuto, importo minimo lire 200.000 (comma 1)
<i>TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA</i>	20% dell'imposta non versata, ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13 c. 1 lett. d) D.Lgs. 472/97).
<i>DENUNCIA INFEDELE</i>	50% della differenza tra l'imposta dovuta e liquidata (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta (art. 13 c.1 D.L. 472/97 - modif. art. 6 D.Lgs 422/98): a) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
<i>ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA</i>	Da lire 20.000 a lire 200.000 (comma 4)	Ai sensi dell'art. 13, c. 4 D.Lgs. 472/97 modif. art.6 D.Lgs. 422/98: Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI**(art. 23 D.Lgs. 15 novembre 1993, 507)**

VIOLAZIONE	S A N Z I O N E	
	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1.4.1998
<i>OMESSO VERSAMENTO</i>	20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso (comma 2)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.97, 471)
<i>TARDIVO VERSAMENTO</i>	20% dell'imposta o diritto il cui pagamento è ritardato, ridotta al 10% se eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero al 5% se eseguito entro 30 gg. Dalla scadenza (comma 3).	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 gg. (art. 13 c.1 lett. a) D.Lgs. 472/97).
<i>OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA</i>	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1).	Dal 100% al 200% dell'imposta o diritti dovuti, importo minimo lire 100.000 (comma 1)
<i>TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA</i>	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti, ridotta al 25% se presentata entro 30 gg. Dalla scadenza (comma 3).	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13 c. 1 lett. d) D.Lgs. 472/97).
<i>DENUNCIA INFEDELE</i>	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta (art. 13 c.1 D.L. 472/97 - mod. art. 6 D.Lgs 422/98): a) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
<i>ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA</i>		Ai sensi dell'art.13, c.4 D.Lgs. 472/97 modif. art.6 D.Lgs. 422/98: Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

T.O.S.A.P.
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(art. 53 D.Lgs. 15 novembre 1993, 507)

SANZIONE		
VIOLAZIONE	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1.4.1998
<i>OMESSO VERSAMENTO</i>	20% della tassa dovuta (comma 2)	30% della tassa non versata (art. 13 commi 1 e 2 D.Lgs. 471/97).
<i>TARDIVO VERSAMENTO</i>	20% della tassa dovuta (comma 2) ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (comma 3).	30% della tassa tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 gg. (art. 13 comma 1 lett. A) D.Lgs. 472/97).
<i>OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA</i>	100% della tassa dovuta (comma 1) ridotta al 50% se presentata entro 30 giorni.	Dal 100% al 200% della tassa dovuta, importo minimo lire 100.000 (comma 1).
<i>DENUNCIA INFEDELE</i>	100% della maggiore tassa dovuta (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta (art. 13 c.1 D.L. 472/97 - mod. art. 6 D.Lgs 422/98): a) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
<i>ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA</i>		Ai sensi dell'art. 13, c. 4 D.Lgs. 472/97 modif. art.6 D.Lgs. 422/98: Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

T.A.R.S.U.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

(art. 76 D.Lgs. 15 novembre 1993, 507)

SANZIONE		
VIOLAZIONE	Disciplina previgente	Disciplina vigente dal 1.4.1998
<i>OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA</i>	50% del tributo complessivamente dovuto (comma 1).	Dal 100% al 200% della tassa dovuta, importo minimo lire 100.000 (comma 1)
<i>TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA</i>	20% se presentata con ritardo superiore al mese, ridotta al 5% se presentata entro un mese, prima dell'accertamento (comma 1).	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13 c. 1 lett. d) D.Lgs. 472/97).
<i>DENUNCIA INFEDELE</i>	50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata, se la denuncia è infedele per oltre ¼ della tassa dovuta (comma 2).	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta (art. 13 c.1 D.L. 472/97 - mod. art. 6 D.Lgs 422/98): a) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
<i>ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA</i>	Da lire 50.000 al lire 150.000 (comma 3).	Ai sensi dell'art.13, c.4 D.Lgs. 472/97 modif. art.6 D.Lgs. 422/98: Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Note di riferimento al testo del Regolamento

ⁱ 2. *Sanzioni amministrative.*

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

ⁱⁱ 4. *Imputabilità.*

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

5. *Colpevolezza.*

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento

6. *Cause di non punibilità.*

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

8. *Intransmissibilità della sanzione agli eredi.*

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

9. *Concorso di persone.*

1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

10. *Autore mediato.*

1. Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

ⁱⁱⁱ 17. *Irrogazione immediata.*

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3

^{iv} 18. *Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.*

-
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.
 2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.
 3. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.
 4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19.

^v 68. *Pagamento del tributo in pendenza del processo.*

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
 - a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
 - b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
 - c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

^{vi} 19. *Esecuzione delle sanzioni.*

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.
2. La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.
5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

^{vii} 47. *Sospensione dell'atto impugnato.*

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4

^{viii} Vedi nota n. 4

^{ix} 17. *Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.*

....omississ

88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

^x 21. *Sanzioni accessorie.*

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;

c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;

d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

^{xi} 52. *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

^{xii} Vedi nota n. 11

^{xiii} 30. *Patto di stabilità interno.*

..... omississ

14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n.360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.